



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1841 DEL 05/12/2023

ADUNANZA N. 208

LEGISLATURA XI

PROT. N. 1983

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: FILIPPO SALTAMARTINI

STRUTTURA PROPONENTE: AGENZIA REGIONALE SANITARIA

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" - Investimento 1.3.1. (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni": approvazione provvedimento di delega ed assegnazione delle risorse agli Enti del SSR

Il giorno 05 dicembre 2023, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Sono assenti:

- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Filippo Saltamartini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6C2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” – Investimento 1.3.1. (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”: approvazione provvedimento di delega ed assegnazione delle risorse agli Enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione e dal Dirigente del Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del direttore del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione e del Dirigente del Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi, del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria e del Direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di approvare il Provvedimento di nomina del Soggetto attuatore esterno e di delega amministrativa tra Regione Marche e AST di Pesaro Urbino, di cui all'Allegato A), che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Provvedimento di nomina del Soggetto attuatore esterno e di delega amministrativa tra Regione Marche e AST di Ancona, di cui all'Allegato B), che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Provvedimento di nomina del Soggetto attuatore esterno e di delega amministrativa tra Regione Marche e AST di Macerata, di cui all'Allegato C), che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Provvedimento di nomina del Soggetto attuatore esterno e di delega amministrativa tra Regione Marche e AST di Fermo, di cui all'Allegato D), che, unito al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Provvedimento di nomina del Soggetto attuatore esterno e di delega amministrativa tra Regione Marche e AST di Ascoli Piceno, di cui all'Allegato E), che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di approvare il Provvedimento di nomina del Soggetto attuatore esterno e di delega amministrativa tra Regione Marche e A.O.U. delle Marche, di cui all'Allegato F), che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di approvare il Provvedimento di nomina del Soggetto attuatore esterno e di delega amministrativa tra Regione Marche e INRCA, di cui all'Allegato G), che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di dare mandato, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere i provvedimenti di Delega di cui agli allegati, che dovranno essere sottoscritti anche dai Direttori Generali degli Enti del SSR;
 - di assegnare le risorse, pari a € 9.478.149,68, secondo il riparto già approvato dalla D.G.R. 892/2023 (allegato A), che viene integralmente richiamato col presente atto, agli Enti del SSR, in qualità di Soggetti attuatori esterni, per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza per l'attuazione dell'investimento M6C2]1.3.1. (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni";
 - di stabilire che l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 9.478.149,68, trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa del bilancio 2023/2025, annualità 2023-2024-2025, suddivisa nelle annualità e sui capitoli di spesa come di seguito riportato:

CAPITOLO SPESA	IMPORTO annualità 2023	IMPORTO annualità 2024	IMPORTO annualità 2025
2130520452	594.791,90		
2130520453	849.702,69		
2130520454	509.821,61		
2130520455	374.384,16		
2130520456	509.821,61		
2130520457	817.774,47		
2130520458	408.887,24		
2130710237	177.854,60	134.550,87	120.631,81
2130710238	192.675,81	145.763,44	130.684,46
2130710239	163.033,38	123.338,30	110.579,16
2130710240	133.390,95	100.913,15	90.473,86
2130710241	148.212,17	112.125,73	100.526,51
2130710242	163.033,38	123.338,30	110.579,16
2130710243	133.390,95	100.913,15	90.473,86
2130710246	177.854,60	134.550,87	120.631,81
2130710247	192.675,81	145.763,44	130.684,46
2130710248	163.033,38	123.338,30	110.579,16
2130710249	133.390,95	100.913,15	90.473,86
2130710250	148.212,17	112.125,73	100.526,51
2130710251	163.033,38	123.338,30	110.579,16
2130710252	133.390,95	100.913,15	90.473,86

- di trasmettere la presente delibera, con i relativi allegati sottoscritti al Ministero della Salute e all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso lo stesso Ministero, nonché ai Direttori Generali degli Enti del SSR.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento UE 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Decreto legge 06.05.2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 01.07.2021, n. 101 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute;
- Decreto legge 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.09.2021 di istituzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute che approva lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo (Rep. Atti n.40/CSR del 30/03/2022);
- Decreto del Ministero della Salute del 5 aprile 2022 "Decreto di approvazione dello schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del Piano Operativo e delle schede intervento";
- Decreto del Segretario Generale n. 39 del 19/4/2022: "PNRR Missione 6 Salute Costituzione Cabina di Regia e relativi Gruppi di Lavoro Tematici";
- Decreto del Ministero della Salute del 18.05.2022 "Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo sanitario elettronico";
- Decreto del Ministero della Salute del 20.05.2022 "Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico";
- D.G.R. n. 656 del 30/05/2022 "Piano " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Componenti 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla delibera n. 271 del 14/03/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreto 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
- D.G.R. n. 812 del 27/06/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute: Recepimento Contratto Istituzione di Sviluppo”.
- Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3”;
- Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 42 del 07 ottobre 2022 “PNRR Missione 6 Componente 2 Intervento 1.3.1 Fascicolo Sanitario Elettronico - Piano di adeguamento per il potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari”;
- Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 46 del 05/06/2023 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale": Approvazione degli interventi afferenti all’investimento 1.3.1 “Fascicolo Sanitario Elettronico”;
- D.G.R. n. 892 del 26/06/2023 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" - Investimento 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni”: delega delle attività e ripartizione delle risorse agli Enti del SSR;
- Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 58 del 14/11/2023 “Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni” – Risorse per competenze digitali. Accertamento di € 7.217.288,00”;
- Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 63 del 24/11/2023 “Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni” – Potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari. Accertamento di € 6.900.615,83;

Motivazione

Tra gli investimenti compresi nella Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata alla Salute e, in particolare, nella Componente 2, si inserisce anche quello intitolato 1.3.1. (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” volto al potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e della diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), rendendolo un ambiente di dati completamente nativi digitali e, quindi, omogeneo, coerente e portabile in tutto il territorio nazionale. Il Ministero della Salute rappresenta l’Amministrazione Centrale Titolare dell’investimento, mentre al Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso il Ministero per l’Innovazione e la Transizione Digitale è stato assegnato un ruolo di cooperazione e affiancamento funzionale. Le Regioni e le Province autonome sono state individuate, dall’art. 2 del Decreto di riparto delle risorse, come Soggetti attuatori.

Gli obiettivi regionali previsti mirano al raggiungimento dei seguenti target: tutti i nuovi documenti clinici inseriti nel FSE devono essere digitalmente nativi alla scadenza del T4 2024; l’85% dei medici di base alimentano il FSE alla scadenza del T4 2025 e tutte le Regioni hanno adottato ed utilizzano il FSE alla scadenza del T2 2026.

Il Decreto del Ministero della Salute del 18 maggio 2022 “*Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo sanitario elettronico*” definisce ed amplia i contenuti minimi del nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico, rendendo condivisibili nuovi dati clinici acquisiti nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura condotte dai professionisti sanitari, come per esempio quelli raccolti da servizi di telemedicina o durante campagne di screening.

Inoltre, con il successivo Decreto del 20 maggio 2022 del Ministero della Salute “*Adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fascicolo sanitario elettronico*” vengono approvati i contenuti, servizi, architettura ed il modello di governance che caratterizzeranno il nuovo Fascicolo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto riguarda le risorse finanziarie dedicate, il Decreto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale del 8 agosto 2022 “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3.” definisce i criteri di riparto delle risorse per le due linee di intervento in cui tale investimento si articola: incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario (Formazione e Comunicazione) e potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari.

In particolare, l’allegato 1 al citato decreto assegna alla Regione Marche complessivamente € 14.117.903,83, di cui € 6.900.615,83 specificatamente per il potenziamento delle infrastrutture digitali, iscritte nel Bilancio regionale 2023-2025 con DGR n. 572/2023 ed accertate con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 63 del 24/11/2023 negli appositi capitoli del Bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, ed € 7.217.288,00 per l’incremento delle competenze digitali, iscritte nel Bilancio regionale 2023-2025 con DGR n. 718/2023 ed accertate con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 58 del 14/11/2023, nei capitoli appositamente predisposti del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, 2024 e 2025.

L’art. 1 del citato decreto, poi, stabilisce che l’erogazione delle risorse, su base annuale, è subordinata alla redazione ed approvazione dei Piani di adeguamento per il potenziamento delle infrastrutture digitali e per l’incremento delle competenze digitali.

Il Piano di adeguamento per il potenziamento delle infrastrutture digitali è stato approvato dal Dipartimento per la trasformazione digitale in data 22/12/2022 con nota acquisita con ID 14389|23/12/2022|R_MARCHE|ARS, mentre gli altri due Piani operativi per l’incremento delle competenze digitali (Formazione e Comunicazione) sono stati approvati dal medesimo Dipartimento con nota identificata con proprio ID: DTD-0001025-P-02/03/2023.

Tali piani, poi, sono stati aggiornati, recependo le modifiche organizzative introdotte dalla intervenuta L.R. 8 agosto 2022, n. 19, con Decreto del Dipartimento Salute n. 46 del 05/06/2023. Relativamente agli interventi di propria titolarità, il Ministero della Salute ha, altresì, promosso e sottoscritto appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) con le singole Regioni. Con la D.G.R. n. 812 del 27/06/2022 la Regione Marche ha provveduto a recepire il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto tra il Presidente della Giunta e il Ministro della Salute *pro tempore*. In particolare, l’art. 5, comma 2 del CIS prevede la possibilità per le Regioni, individuate quali Soggetti attuatori dei singoli interventi, di avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, come Soggetti attuatori esterni, per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza dei medesimi, delegando, tramite specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi, parte delle attività previste dal medesimo art. 5, comma 1 e disciplinando i tempi, le modalità ed i reciproci obblighi.

In base ai Piani di adeguamento regionali elaborati, per il potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari sono state individuate 4 attività principali:

- Servizi di manutenzione evolutiva degli applicativi esistenti, che dovrà essere svolta sia direttamente dalla Regione Marche, sia da tutti gli Enti del SSR;
- acquisti di servizi per l’interoperabilità ed il mantenimento delle infrastrutture, in capo sia alla Regione Marche, sia agli Enti del SSR;
- investimenti per l’infrastruttura hardware, di sola competenza della Regione Marche.

Per il potenziamento delle competenze digitali, invece, sono state individuate attività sia direttamente in capo alla Regione Marche, sia agli Enti del SSR.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto, con D.G.R. n. 892 del 26/06/2023 è stato delegato agli Enti del SSR lo svolgimento delle attività di competenza per i rispettivi interventi nell'ambito della linea di investimento M6C2|1.3.1 (b) "Adozione ed utilizzo FSE da parte delle Regioni" ed è stato approvato il riparto delle risorse da assegnare per tali attività delegate, demandando, però, ad un successivo atto l'adozione del provvedimento di nomina del Soggetto attuatore esterno e delega amministrativa secondo lo schema formale trasmesso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, nonché l'assegnazione delle risorse ripartite.

In conseguenza di tale atto, con nota congiunta da parte del Dipartimento Salute e dell'Agenzia Regionale Sanitaria (prot. 0915480|19/07/2023) ed in conformità a quanto indicato nelle "Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0" è stato richiesto agli Enti delegati di nominare un referente aziendale ciascuno per le n. 3 linee di attività di cui si compone l'investimento: infrastrutture digitali, comunicazione e formazione; di acquisire n. 3 CUP ciascuno per le medesime linee di attività e, infine, di nominare almeno un RUP ciascuno.

Pertanto, si rende ora necessario dare seguito a quanto previsto nella D.G.R. n. 892/2023 approvando i provvedimenti di nomina dei Soggetti attuatori esterni e di delega amministrativa a tutti gli Enti del SSR secondo lo schema predisposto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, nel quale vengono indicate le specifiche attività, tra quelle elencate nell'art. 5, comma 1, CIS, che si intendono delegare agli Enti del SSR ed i rispettivi obblighi, nonché vengono disciplinati i tempi, le modalità di verifiche, monitoraggio, rendicontazione, erogazione delle risorse. Tali provvedimenti dovranno poi essere sottoscritti dal Presidente della Giunta e dai rispettivi Direttori Generali degli Enti delegati. Resta ferma la responsabilità congiunta e solidale del Soggetto attuatore e del Soggetto attuatore esterno.

Contestualmente, con questo atto si provvede ad assegnare agli Enti del SSR, secondo il riparto già approvato con la citata D.G.R. n. 892/2023 (allegato A), che si richiama integralmente col presente atto, le risorse per l'attuazione delle attività delegate, pari ad € 9.478.149,68, a valere sulle risorse PNRR di cui al citato Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 08/08/2022.

L'onere derivante dal presente atto, pari ad € 9.478.149,68, trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa del bilancio 2023/2025, annualità 2023-2024-2025, suddivisa nelle annualità e sui capitoli di spesa come di seguito riportato:

CAPITOLO SPESA	IMPORTO annualità 2023	IMPORTO annualità 2024	IMPORTO annualità 2025
2130520452	594.791,90		
2130520453	849.702,69		
2130520454	509.821,61		
2130520455	374.384,16		
2130520456	509.821,61		
2130520457	817.774,47		
2130520458	408.887,24		
2130710237	177.854,60	134.550,87	120.631,81
2130710238	192.675,81	145.763,44	130.684,46
2130710239	163.033,38	123.338,30	110.579,16
2130710240	133.390,95	100.913,15	90.473,86
2130710241	148.212,17	112.125,73	100.526,51
2130710242	163.033,38	123.338,30	110.579,16



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2130710243	133.390,95	100.913,15	90.473,86
2130710246	177.854,60	134.550,87	120.631,81
2130710247	192.675,81	145.763,44	130.684,46
2130710248	163.033,38	123.338,30	110.579,16
2130710249	133.390,95	100.913,15	90.473,86
2130710250	148.212,17	112.125,73	100.526,51
2130710251	163.033,38	123.338,30	110.579,16
2130710252	133.390,95	100.913,15	90.473,86

Esito dell'istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente proposta di deliberazione e, pertanto, si chiede l'approvazione degli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Marco De Marco

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEI DIRIGENTI DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE E DEL SETTORE HTA, TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SISTEMI INFORMATIVI

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.

I sottoscritti, in relazione alla presente deliberazione, dichiarano, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Formazione

Paola Cercamondi

Documento informatico firmato digitalmente

Il Dirigente del Settore HTA, tecnologie
biomediche e sistemi informativi

Marco De Marco

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria
Flavia Carle

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento Salute

Antonio Draisci

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI





Nomina Soggetto Attuatore Esterno e delega amministrativa

**ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo,
dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021 e degli artt. 15 della L. 241/1990 e
5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016**

*per l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6 C2 - 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b)
“Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”*

TRA

REGIONE MARCHE



E

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI
MACERATA



OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente 2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”. Nomina Soggetti Attuatori esterni e delega amministrativa.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli «Accordi fra le pubbliche amministrazioni»;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO, in particolare, l'articolo 56, comma 2, del predetto decreto, con cui si individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in seguito anche «**PNRR**») di competenza del Ministero della salute e il successivo comma 2-bis secondo cui: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6, ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dal PNRR prevedono il raggiungimento di *Milestone* e *Target*, quali indicatori di *performance*, entro delle tempistiche prefissate, a pena di interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (in seguito anche «**CE**»);

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (in seguito anche «**CIS**») e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da questa Regione;

CONSIDERATO che la Regione Marche con la sottoscrizione del CIS si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Deliberazione n. 656 del 30/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale, successivamente aggiornato con Deliberazione n. 1188 del 07/08/2023 e la Deliberazione n. 812 del 27/06/2022 con cui è stato recepito il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel POR rientra quello relativo alla Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni»;

VISTO l'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui è previsto che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

VISTO l'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, a mente del quale è previsto che “La

Regione/Provincia Autonoma, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato”;

CONSIDERATO che ai sensi del su richiamato comma 2, dell'art. 5 del CIS, ai fini dell'attuazione dei singoli interventi, la Regione:

- (i) potrà avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- (ii) conseguentemente, potrà delegare con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi l'esecuzione degli interventi in base alla competenza territoriale dei singoli Enti/Aziende;
- (iii) dovrà specificare all'interno degli atti o provvedimenti sub (ii) le attività da realizzare, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi a verifiche, monitoraggio e rendicontazione, nonché la modalità di trasferimento delle risorse;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un atto di nomina e delega con cui si individuano gli Enti e le Aziende quali Soggetti attuatori esterni (in seguito anche «**Soggetti Attuatori Esterni**»), avente anche natura provvedimentale e negoziale rispetto alle previsioni dell'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, ai fini del conferimento della delega all'esecuzione degli interventi e della definizione degli ambiti di competenza - pro quota - tra i singoli Enti e/o Aziende Sanitarie e la medesima Regione, in termini di strategia e modalità operative per il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* fissati;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire l'assegnazione agli Enti e alle Aziende del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, delle risorse finanziarie per la realizzazione dei competenti interventi del Piano Operativo Regionale mediante i predetti atti o provvedimenti con cui viene conferita la delega;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3*» (in seguito anche «**Decreto Riparto**»), il cui art. 2 prevede che: «*le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome in qualità di amministrazioni attuatrici come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto*»;

DATO ATTO che in capo alla Regione si mantengono tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate agli Enti e alle Aziende del SSR;

Per le motivazioni di cui in premessa,

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta

NOMINA E DELEGA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Marche nomina l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata (in seguito anche «Azienda»), in persona del Direttore Generale *ad interim* e legale rappresentante *p.t.*, Dott. Milco Coacci, con sede in Via Domenico Annibaldi, 31, Macerata (MC), C.F 02095680431, quale Soggetto Attuatore Esterno e delegato e conferisce delega all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR riferiti alla Regione, di cui alla Missione 6 Salute – Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”.
2. In linea con quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore dei singoli interventi, si avvale dell'Azienda per

darvi esecuzione e ne disciplina nei successivi articoli le attività da realizzare e le relative modalità di svolgimento.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda dichiara di accettare l'incarico conferito e di ben conoscere e accettare i documenti e i provvedimenti richiamati e, in particolare, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Piano Operativo della Regione, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, assumendo incondizionatamente tutte le responsabilità ai medesimi connessi e dai medesimi derivanti.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. L'Azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo garantisce:
 - l'avvio, la realizzazione operativa e il funzionamento degli interventi di propria competenza CUP J81J23001650006 (Potenziamento dell'infrastruttura digitale), CUP J83C23000510006 (Incremento delle competenze digitali – Formazione) e CUP J89B23000070006 (Incremento delle competenze digitali – Comunicazione), secondo le fasi del processo descritte nel documento “FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 – Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative” e il dettaglio riportato negli Allegati dal n. 1 al n. 3 approvati con decreto n.46/SALU del 5/6/2023 e eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. L'Azienda nell'attuazione degli interventi di cui al Sub Investimento 1.3.1 (b) si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:
 - assicurare l'attuazione agli impegni previsti per il Soggetto Attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e l'adempimento di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - provvedere direttamente [*o congiuntamente*] all'attuazione delle specifiche attività previste nelle schede approvate e a tutte le attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo relativamente al Sub Investimento in questione;
 - ove se ne faccia ricorso, adottare procedure di acquisto conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alle successive normative intervenute in tema di semplificazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. g), CIS);
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241(cfr. art. 5, c. 1, lett. a), CIS);
 - adottare proprie procedure interne conformi ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Ministero della salute, in qualità di Amministrazione titolare della Missione 6 (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), CIS);
 - adempiere l'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili (cfr. art. 5, c. 1, lett. c), CIS);
 - osservare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 (cfr. art. 5, c. 1, lett. d), CIS);
 - garantire la coerenza con il PNRR e gli obblighi ivi individuati, fornendo tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate (cfr. art. 5, c. 1, lett. e) e r), CIS).
3. La Regione fornirà le istruzioni necessarie alla gestione degli aspetti di *governance* legati all'attuazione dell'Investimento.
4. L'Azienda è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti rispettivamente attribuitigli con il presente atto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Decreto Riparto e la normativa di

riferimento, e in caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte, tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento entro le tempistiche previste dal PNRR e/o da determinare la perdita dei finanziamenti, su semplice comunicazione della Regione, l'Azienda decadrà automaticamente dall'incarico.

5. Al netto di quanto previsto dal successivo articolo 7, non è prevista alcuna remunerazione in favore dell'Azienda per lo svolgimento delle attività alla medesima delegate.

Articolo 3

(Cronoprogramma e rendicontazione)

1. La Regione e l'Azienda, ciascuna nel proprio ruolo, contribuiranno allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, garantendo il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche previste nel Programma Operativo Regionale e nel relativo Action Plan per l'attuazione del Sub Investimento in epigrafe.
2. L'Azienda si impegna altresì a garantire, in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del CIS, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno o delegato:
 - l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, nel rispetto delle tempistiche PNRR indicate da cronoprogramma (art. 5, c. 1, lett. f), CIS);
 - le tempistiche previste per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la disponibilità della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal CIS, dal Decreto Riparto e dagli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento di *Milestone* e *Target* PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema della relativa documentazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. h), CIS);
 - la disponibilità e lo svolgimento di ogni ulteriore attività a questa delegata dalla Regione e rientrante negli obblighi e/o attività di competenza del Soggetto Attuatore, come indicato all'art. 5, comma 1, del CIS.
3. Le attività oggetto di delega dovranno, in ogni caso, concludersi entro il termine del 30/06/2026.

Articolo 4

(Verifiche di monitoraggio e tracciabilità)

1. L'Azienda garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco (cfr. art. 5, comma 1, lett. s e t, CIS).
2. L'Azienda si obbliga ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni richieste o consentite dal presente provvedimento di delega dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente agli indirizzi di seguito indicati:
 - (a) se alla Regione Marche:
regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it;
e, per conoscenza, anche all'Agenzia Regionale Sanitaria all'indirizzo:
regione.marche.ars@emarche.it;
 - (b) se all'Azienda:
ast.macerata@emarche.it;

2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse presso il diverso indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente provvedimento.

Articolo 6

(Controversie)

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra la Regione e l'Azienda, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto o, comunque, direttamente o indirettamente connesse allo stesso, sono devolute al T.A.R. Lazio ai sensi degli articoli 13, comma 1° e 133, comma 1°, lettera a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
2. Resta inteso che l'insorgenza di eventuali controversie non pregiudicherà la regolare esecuzione delle attività delegate, né consentirà alcuna sospensione delle stesse.

Articolo 7

(Dotazione risorse finanziarie)

1. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto viene firmato digitalmente, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.
2. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento e, in particolare, agli articoli 15 della L. 241/1990 e 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Ancona,

Firma

Il Presidente della Giunta Regione Marche
(Dott. Francesco Acquaroli)

Firma

Il Direttore generale *ad interim* dell'Azienda sanitaria
(Dott. Milco Coacci)



Nomina Soggetto Attuatore Esterno e delega amministrativa

**ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo,
dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021 e degli artt. 15 della L. 241/1990 e
5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016**

*per l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6 C2 - 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b)
"Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome"*

TRA

REGIONE MARCHE



E

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI
PESARO URBINO





OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente 2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”. Nomina Soggetti Attuatori esterni e delega amministrativa.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli «Accordi fra le pubbliche amministrazioni»;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO, in particolare, l'articolo 56, comma 2, del predetto decreto, con cui si individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in seguito anche «PNRR») di competenza del Ministero della salute e il successivo comma 2-bis secondo cui: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6, ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dal PNRR prevedono il raggiungimento di *Milestone* e *Target*, quali indicatori di *performance*, entro delle tempistiche prefissate, a pena di interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (in seguito anche «CE»);

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (in seguito anche «CIS») e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da questa Regione;

CONSIDERATO che la Regione Marche con la sottoscrizione del CIS si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Deliberazione n. 656 del 30/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale, successivamente aggiornato con Deliberazione n. 1188 del 07/08/2023 e la Deliberazione n. 812 del 27/06/2022 con cui è stato recepito il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel POR rientra quello relativo alla Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni»;

VISTO l'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui è previsto che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

VISTO l'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, a mente del quale è previsto che «La

Regione/Provincia Autonoma, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato”;

CONSIDERATO che ai sensi del su richiamato comma 2, dell'art. 5 del CIS, ai fini dell'attuazione dei singoli interventi, la Regione:

- (i) potrà avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- (ii) conseguentemente, potrà delegare con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi l'esecuzione degli interventi in base alla competenza territoriale dei singoli Enti/Aziende;
- (iii) dovrà specificare all'interno degli atti o provvedimenti sub (ii) le attività da realizzare, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi a verifiche, monitoraggio e rendicontazione, nonché la modalità di trasferimento delle risorse;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un atto di nomina e delega con cui si individuano gli Enti e le Aziende quali Soggetti attuatori esterni (in seguito anche «**Soggetti Attuatori Esterni**»), avente anche natura provvedimentale e negoziale rispetto alle previsioni dell'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, ai fini del conferimento della delega all'esecuzione degli interventi e della definizione degli ambiti di competenza - pro quota - tra i singoli Enti e/o Aziende Sanitarie e la medesima Regione, in termini di strategia e modalità operative per il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* fissati;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire l'assegnazione agli Enti e alle Aziende del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, delle risorse finanziarie per la realizzazione dei competenti interventi del Piano Operativo Regionale mediante i predetti atti o provvedimenti con cui viene conferita la delega;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3*» (in seguito anche «**Decreto Riparto**»), il cui art. 2 prevede che: «*le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome in qualità di amministrazioni attuatrici come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto*»;

DATO ATTO che in capo alla Regione si mantengono tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate agli Enti e alle Aziende del SSR;

Per le motivazioni di cui in premessa,

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta

NOMINA E DELEGA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Marche nomina l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino (in seguito anche «Azienda»), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, Dr.ssa Nadia Storti, con sede in P.le Cinelli, 4, Pesaro (PU), C.F. 02789340417, quale Soggetto Attuatore Esterno e delegato e conferisce delega all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR riferiti alla Regione, di cui alla Missione 6 Salute – Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”.
2. In linea con quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore dei singoli interventi, si avvale dell'Azienda per



darvi esecuzione e ne disciplina nei successivi articoli le attività da realizzare e le relative modalità di svolgimento.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda dichiara di accettare l'incarico conferito e di ben conoscere e accettare i documenti e i provvedimenti richiamati e, in particolare, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Piano Operativo della Regione, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, assumendo incondizionatamente tutte le responsabilità ai medesimi connessi e dai medesimi derivanti.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. L'Azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo garantisce:
 - l'avvio, la realizzazione operativa e il funzionamento degli interventi di propria competenza CUP F47G23000040001 (Potenziamento dell'infrastruttura digitale), CUP F73C23000940001 (Incremento delle competenze digitali – Formazione) e CUP F4912300037001 (Incremento delle competenze digitali – Comunicazione), secondo le fasi del processo descritte nel documento "FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 – Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative" e il dettaglio riportato negli Allegati dal n. 1 al n. 3 approvati con decreto n.46/SALU del 05/6/2023 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. L'Azienda nell'attuazione degli interventi di cui al Sub Investimento 1.3.1 (b) si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:
 - assicurare l'attuazione agli impegni previsti per il Soggetto Attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e l'adempimento di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - provvedere direttamente [*o congiuntamente*] all'attuazione delle specifiche attività previste nelle schede approvate e a tutte le attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo relativamente al Sub Investimento in questione;
 - ove se ne faccia ricorso, adottare procedure di acquisto conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alle successive normative intervenute in tema di semplificazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. g), CIS);
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241(cfr. art. 5, c. 1, lett. a), CIS);
 - adottare proprie procedure interne conformi ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Ministero della salute, in qualità di Amministrazione titolare della Missione 6 (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), CIS);
 - adempiere l'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili (cfr. art. 5, c. 1, lett. c), CIS);
 - osservare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 (cfr. art. 5, c. 1, lett. d), CIS);
 - garantire la coerenza con il PNRR e gli obblighi ivi individuati, fornendo tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate (cfr. art. 5, c. 1, lett. e) e r), CIS).
3. La Regione fornirà le istruzioni necessarie alla gestione degli aspetti di *governance* legati all'attuazione dell'Investimento.
4. L'Azienda è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti rispettivamente attribuitigli con il presente atto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, e in caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte, tale da pregiudicare la

realizzazione dell'intervento entro le tempistiche previste dal PNRR e/o da determinare la perdita dei finanziamenti, su semplice comunicazione della Regione, l'Azienda decadrà automaticamente dall'incarico.

5. Al netto di quanto previsto dal successivo articolo 7, non è prevista alcuna remunerazione in favore dell'Azienda per lo svolgimento delle attività alla medesima delegate.

Articolo 3

(Cronoprogramma e rendicontazione)

1. La Regione e l'Azienda, ciascuna nel proprio ruolo, contribuiranno allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, garantendo il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche previste nel Programma Operativo Regionale e nel relativo Action Plan per l'attuazione del Sub Investimento in epigrafe.
2. L'Azienda si impegna altresì a garantire, in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del CIS, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno o delegato:
 - l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, nel rispetto delle tempistiche PNRR indicate da cronoprogramma (art. 5, c. 1, lett. f), CIS);
 - le tempistiche previste per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la disponibilità della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal CIS, dal Decreto Riparto e dagli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento di *Milestone* e *Target* PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema della relativa documentazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. h), CIS);
 - la disponibilità e lo svolgimento di ogni ulteriore attività a questa delegata dalla Regione e rientrante negli obblighi e/o attività di competenza del Soggetto Attuatore, come indicato all'art. 5, comma 1, del CIS.
3. Le attività oggetto di delega dovranno, in ogni caso, concludersi entro il termine del 30/06/2026.

Articolo 4

(Verifiche di monitoraggio e tracciabilità)

1. L'Azienda garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco (cfr. art. 5, comma 1, lett. s e t, CIS).
2. L'Azienda si obbliga ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni richieste o consentite dal presente provvedimento di delega dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente agli indirizzi di seguito indicati:
 - (a) se alla Regione Marche:
regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it;
e, per conoscenza, anche all'Agenzia Regionale Sanitaria all'indirizzo:
regione.marche.ars@emarche.it;
 - (b) se all'Azienda:
ast.pesarourbino@emarche.it;
ast.pesarourbino901@emarche.it;



2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse presso il diverso indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente provvedimento.

Articolo 6

(Controversie)

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra la Regione e l'Azienda, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto o, comunque, direttamente o indirettamente connesse allo stesso, sono devolute al T.A.R. Lazio ai sensi degli articoli 13, comma 1° e 133, comma 1°, lettera a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
2. Resta inteso che l'insorgenza di eventuali controversie non pregiudicherà la regolare esecuzione delle attività delegate, né consentirà alcuna sospensione delle stesse.

Articolo 7

(Dotazione risorse finanziarie)

1. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto viene firmato digitalmente, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.
2. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento e, in particolare, agli articoli 15 della L. 241/1990 e 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Ancona,

Firma

Il Presidente della Giunta Regione Marche
(Dott. Francesco Acquaroli)

Firma

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
(Dr.ssa Nadia Storti)



Nomina Soggetto Attuatore Esterno e delega amministrativa

**ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo,
dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021 e degli artt. 15 della L. 241/1990 e
5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016**

*per l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6 C2 - 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b)
“Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”*

TRA

REGIONE MARCHE



E

IRCCS INRCA ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA
PER ANZIANI



OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente 2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”. Nomina Soggetti Attuatori esterni e delega amministrativa.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli «Accordi fra le pubbliche amministrazioni»;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO, in particolare, l'articolo 56, comma 2, del predetto decreto, con cui si individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in seguito anche «PNRR») di competenza del Ministero della salute e il successivo comma 2-bis secondo cui: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6, ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dal PNRR prevedono il raggiungimento di *Milestone* e *Target*, quali indicatori di *performance*, entro delle tempistiche prefissate, a pena di interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (in seguito anche «CE»);

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (in seguito anche «CIS») e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da questa Regione;

CONSIDERATO che la Regione Marche con la sottoscrizione del CIS si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Deliberazione n. 656 del 30/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale, successivamente aggiornato con Deliberazione n. 1188 del 07/08/2023 e la Deliberazione n. 812 del 27/06/2022 con cui è stato recepito il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel POR rientra quello relativo alla Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni»;

VISTO l'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui è previsto che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

VISTO l'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, a mente del quale è previsto che “La

Regione/Provincia Autonoma, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato”;

CONSIDERATO che ai sensi del su richiamato comma 2, dell'art. 5 del CIS, ai fini dell'attuazione dei singoli interventi, la Regione:

- (i) potrà avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- (ii) conseguentemente, potrà delegare con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi l'esecuzione degli interventi in base alla competenza territoriale dei singoli Enti/Aziende;
- (iii) dovrà specificare all'interno degli atti o provvedimenti sub (ii) le attività da realizzare, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi a verifiche, monitoraggio e rendicontazione, nonché la modalità di trasferimento delle risorse;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un atto di nomina e delega con cui si individuano gli Enti e le Aziende quali Soggetti attuatori esterni (in seguito anche «**Soggetti Attuatori Esterni**»), avente anche natura provvedimentale e negoziale rispetto alle previsioni dell'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, ai fini del conferimento della delega all'esecuzione degli interventi e della definizione degli ambiti di competenza - pro quota - tra i singoli Enti e/o Aziende Sanitarie e la medesima Regione, in termini di strategia e modalità operative per il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* fissati;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire l'assegnazione agli Enti e alle Aziende del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, delle risorse finanziarie per la realizzazione dei competenti interventi del Piano Operativo Regionale mediante i predetti atti o provvedimenti con cui viene conferita la delega;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3*» (in seguito anche «**Decreto Riparto**»), il cui art. 2 prevede che: «*le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome in qualità di amministrazioni attuatrici come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto*»;

DATO ATTO che in capo alla Regione si mantengono tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate agli Enti e alle Aziende del SSR;

Per le motivazioni di cui in premessa,

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta

NOMINA E DELEGA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Marche nomina l'IRCCS INRCA (in seguito anche «Azienda»), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, Dr.ssa Maria Capalbo, con sede in Via S. Margherita, 5, Ancona (AN), C.F. 00204480420, quale Soggetto Attuatore Esterno e delegato e conferisce delega all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR riferiti alla Regione, di cui alla Missione 6 Salute – Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”.
2. In linea con quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore dei singoli interventi, si avvale dell'Azienda per

darvi esecuzione e ne disciplina nei successivi articoli le attività da realizzare e le relative modalità di svolgimento.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda dichiara di accettare l'incarico conferito e di ben conoscere e accettare i documenti e i provvedimenti richiamati e, in particolare, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Piano Operativo della Regione, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, assumendo incondizionatamente tutte le responsabilità ai medesimi connessi e dai medesimi derivanti.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. L'Azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo garantisce:
 - l'avvio, la realizzazione operativa e il funzionamento degli interventi di propria competenza CUP F31C23000640006 (Potenziamento dell'infrastruttura digitale), CUP F33C22001550001 (Incremento delle competenze digitali – Formazione) e CUP F39B22000110005 (Incremento delle competenze digitali – Comunicazione), secondo le fasi del processo descritte nel documento "FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 – Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative" e il dettaglio riportato negli Allegati dal n. 1 al n. 3 approvati con decreto n.46/SALU del 5/6/2023 e eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. L'Azienda nell'attuazione degli interventi di cui al Sub Investimento 1.3.1 (b) si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:
 - assicurare l'attuazione agli impegni previsti per il Soggetto Attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e l'adempimento di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - provvedere direttamente [*o congiuntamente*] all'attuazione delle specifiche attività previste nelle schede approvate e a tutte le attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo relativamente al Sub Investimento in questione;
 - ove se ne faccia ricorso, adottare procedure di acquisto conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alle successive normative intervenute in tema di semplificazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. g), CIS);
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241(cfr. art. 5, c. 1, lett. a), CIS);
 - adottare proprie procedure interne conformi ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Ministero della salute, in qualità di Amministrazione titolare della Missione 6 (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), CIS);
 - adempiere l'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili (cfr. art. 5, c. 1, lett. c), CIS);
 - osservare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 (cfr. art. 5, c. 1, lett. d), CIS);
 - garantire la coerenza con il PNRR e gli obblighi ivi individuati, fornendo tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate (cfr. art. 5, c. 1, lett. e) e r), CIS).
3. La Regione fornirà le istruzioni necessarie alla gestione degli aspetti di *governance* legati all'attuazione dell'Investimento.
4. L'Azienda è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti rispettivamente attribuitigli con il presente atto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, e in caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte, tale da pregiudicare la

realizzazione dell'intervento entro le tempistiche previste dal PNRR e/o da determinare la perdita dei finanziamenti, su semplice comunicazione della Regione, l'Azienda decadrà automaticamente dall'incarico.

5. Al netto di quanto previsto dal successivo articolo 7, non è prevista alcuna remunerazione in favore dell'Azienda per lo svolgimento delle attività alla medesima delegate.

Articolo 3

(Cronoprogramma e rendicontazione)

1. La Regione e l'Azienda, ciascuna nel proprio ruolo, contribuiranno allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, garantendo il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche previste nel Programma Operativo Regionale e nel relativo Action Plan per l'attuazione del Sub Investimento in epigrafe.
2. L'Azienda si impegna altresì a garantire, in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del CIS, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno o delegato:
 - l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, nel rispetto delle tempistiche PNRR indicate da cronoprogramma (art. 5, c. 1, lett. f), CIS);
 - le tempistiche previste per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la disponibilità della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal CIS, dal Decreto Riparto e dagli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento di *Milestone* e *Target* PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema della relativa documentazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. h), CIS);
 - la disponibilità e lo svolgimento di ogni ulteriore attività a questa delegata dalla Regione e rientrante negli obblighi e/o attività di competenza del Soggetto Attuatore, come indicato all'art. 5, comma 1, del CIS.
3. Le attività oggetto di delega dovranno, in ogni caso, concludersi entro il termine del 30/06/2026.

Articolo 4

(Verifiche di monitoraggio e tracciabilità)

1. L'Azienda garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco (cfr. art. 5, comma 1, lett. s e t, CIS).
2. L'Azienda si obbliga ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni richieste o consentite dal presente provvedimento di delega dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente agli indirizzi di seguito indicati:
 - (a) se alla Regione Marche:
regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it;
e, per conoscenza, anche all'Agenzia Regionale Sanitaria all'indirizzo:
regione.marche.ars@emarche.it;
 - (b) se all'Azienda:
inrca.protocollo@actaliscertymail.it;

2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse presso il diverso indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente provvedimento.
3. futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente provvedimento.

Articolo 6

(Controversie)

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra la Regione e l'Azienda, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto o, comunque, direttamente o indirettamente connesse allo stesso, sono devolute al T.A.R. Lazio ai sensi degli articoli 13, comma 1° e 133, comma 1°, lettera a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
2. Resta inteso che l'insorgenza di eventuali controversie non pregiudicherà la regolare esecuzione delle attività delegate, né consentirà alcuna sospensione delle stesse.

Articolo 7

(Dotazione risorse finanziarie)

1. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto viene firmato digitalmente, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.
2. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento e, in particolare, agli articoli 15 della L. 241/1990 e 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Ancona,

Firma

Il Presidente della Giunta Regione Marche
(Dott. Francesco Acquaroli)

Firma

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
(Dr.ssa Maria Capalbo)



Nomina Soggetto Attuatore Esterno e delega amministrativa

**ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo,
dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021 e degli artt. 15 della L. 241/1990 e
5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016**

*per l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6 C2 - 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b)
“Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”*

TRA

REGIONE MARCHE



E

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE



OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente 2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”. Nomina Soggetti Attuatori esterni e delega amministrativa.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e s.m.i. ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli «*Accordi fra le pubbliche amministrazioni*»;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*» e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 56, comma 2, del predetto decreto, con cui si individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in seguito anche «**PNRR**») di competenza del Ministero della salute e il successivo comma 2-bis secondo cui: «*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione*»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6, ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dal PNRR prevedono il raggiungimento di *Milestone* e *Target*, quali indicatori di *performance*, entro delle tempistiche prefissate, a pena di interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (in seguito anche «**CE**»);

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (in seguito anche «**CIS**») e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da questa Regione;

CONSIDERATO che la Regione Marche con la sottoscrizione del CIS si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Deliberazione n. 656 del 30/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale, successivamente aggiornato con Deliberazione n. 1188 del 07/08/2023 e la Deliberazione n. 812 del 27/06/2022 con cui è stato recepito il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel POR rientra quello relativo alla Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) «*Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni*»;

VISTO l'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui è previsto che «*alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*»;

VISTO l'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, a mente del quale è previsto che «*La*

Regione/Provincia Autonoma, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato”;

CONSIDERATO che ai sensi del su richiamato comma 2, dell'art. 5 del CIS, ai fini dell'attuazione dei singoli interventi, la Regione:

- (i) potrà avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- (ii) conseguentemente, potrà delegare con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi l'esecuzione degli interventi in base alla competenza territoriale dei singoli Enti/Aziende;
- (iii) dovrà specificare all'interno degli atti o provvedimenti sub (ii) le attività da realizzare, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi a verifiche, monitoraggio e rendicontazione, nonché la modalità di trasferimento delle risorse;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un atto di nomina e delega con cui si individuano gli Enti e le Aziende quali Soggetti attuatori esterni (in seguito anche «**Soggetti Attuatori Esterni**»), avente anche natura provvedimentale e negoziale rispetto alle previsioni dell'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, ai fini del conferimento della delega all'esecuzione degli interventi e della definizione degli ambiti di competenza - pro quota - tra i singoli Enti e/o Aziende Sanitarie e la medesima Regione, in termini di strategia e modalità operative per il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* fissati;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire l'assegnazione agli Enti e alle Aziende del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, delle risorse finanziarie per la realizzazione dei competenti interventi del Piano Operativo Regionale mediante i predetti atti o provvedimenti con cui viene conferita la delega;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3*» (in seguito anche «**Decreto Riparto**»), il cui art. 2 prevede che: «*le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome in qualità di amministrazioni attuatrici come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto*»;

DATO ATTO che in capo alla Regione si mantengono tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate agli Enti e alle Aziende del SSR;

Per le motivazioni di cui in premessa,

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta

NOMINA E DELEGA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Marche nomina l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (in seguito anche «Azienda»), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, Dr. Armando Marco Gozzini, con sede in Via Conca, 71, Torrette di Ancona (AN), C.F. 01464630423, quale Soggetto Attuatore Esterno e delegato e conferisce delega all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR riferiti alla Regione, di cui alla Missione 6 Salute – Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”.
2. In linea con quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore dei singoli interventi, si avvale dell'Azienda per

darvi esecuzione e ne disciplina nei successivi articoli le attività da realizzare e le relative modalità di svolgimento.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda dichiara di accettare l'incarico conferito e di ben conoscere e accettare i documenti e i provvedimenti richiamati e, in particolare, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Piano Operativo della Regione, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, assumendo incondizionatamente tutte le responsabilità ai medesimi connessi e dai medesimi derivanti.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. L'Azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo garantisce:
 - l'avvio, la realizzazione operativa e il funzionamento degli interventi di propria competenza CUP F34E23000120009 (Potenziamento dell'infrastruttura digitale), CUP F34E23000130009 (Incremento delle competenze digitali – Formazione) e CUP F34E23000140009 (Incremento delle competenze digitali – Comunicazione), secondo le fasi del processo descritte nel documento “FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 – Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative” e il dettaglio riportato negli Allegati dal n. 1 al n. 3 approvati con decreto n.46/SALU del 05/6/2023 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. L'Azienda nell'attuazione degli interventi di cui al Sub Investimento 1.3.1 (b) si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:
 - assicurare l'attuazione agli impegni previsti per il Soggetto Attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e l'adempimento di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - provvedere direttamente [*o congiuntamente*] all'attuazione delle specifiche attività previste nelle schede approvate e a tutte le attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo relativamente al Sub Investimento in questione;
 - ove se ne faccia ricorso, adottare procedure di acquisto conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alle successive normative intervenute in tema di semplificazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. g), CIS);
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241(cfr. art. 5, c. 1, lett. a), CIS);
 - adottare proprie procedure interne conformi ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Ministero della salute, in qualità di Amministrazione titolare della Missione 6 (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), CIS);
 - adempiere l'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili (cfr. art. 5, c. 1, lett. c), CIS);
 - osservare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 (cfr. art. 5, c. 1, lett. d), CIS);
 - garantire la coerenza con il PNRR e gli obblighi ivi individuati, fornendo tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate (cfr. art. 5, c. 1, lett. e) e r), CIS).
3. La Regione fornirà le istruzioni necessarie alla gestione degli aspetti di *governance* legati all'attuazione dell'Investimento.
4. L'Azienda è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti rispettivamente attribuitigli con il presente atto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Decreto Riparto e la normativa di

riferimento, e in caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte, tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento entro le tempistiche previste dal PNRR e/o da determinare la perdita dei finanziamenti, su semplice comunicazione della Regione, l'Azienda decadrà automaticamente dall'incarico.

5. Al netto di quanto previsto dal successivo articolo 7, non è prevista alcuna remunerazione in favore dell'Azienda per lo svolgimento delle attività alla medesima delegate.

Articolo 3

(Cronoprogramma e rendicontazione)

1. La Regione e l'Azienda, ciascuna nel proprio ruolo, contribuiranno allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, garantendo il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche previste nel Programma Operativo Regionale e nel relativo Action Plan per l'attuazione del Sub Investimento in epigrafe.
2. L'Azienda si impegna altresì a garantire, in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del CIS, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno o delegato:
 - l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, nel rispetto delle tempistiche PNRR indicate da cronoprogramma (art. 5, c. 1, lett. f), CIS);
 - le tempistiche previste per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la disponibilità della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal CIS, dal Decreto Riparto e dagli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento di *Milestone* e *Target* PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema della relativa documentazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. h), CIS);
 - la disponibilità e lo svolgimento di ogni ulteriore attività a questa delegata dalla Regione e rientrante negli obblighi e/o attività di competenza del Soggetto Attuatore, come indicato all'art. 5, comma 1, del CIS.
3. Le attività oggetto di delega dovranno, in ogni caso, concludersi entro il termine del 30/06/2026.

Articolo 4

(Verifiche di monitoraggio e tracciabilità)

1. L'Azienda garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco (cfr. art. 5, comma 1, lett. s e t, CIS).
2. L'Azienda si obbliga ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni richieste o consentite dal presente provvedimento di delega dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente agli indirizzi di seguito indicati:
 - (a) se alla Regione Marche:
regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it;
e, per conoscenza, anche all'Agenzia Regionale Sanitaria all'indirizzo:
regione.marche.ars@emarche.it;
 - (b) se all'Azienda:
aou.ancona@emarche.it;



2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse presso il diverso indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente provvedimento.

Articolo 6

(Controversie)

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra la Regione e l'Azienda, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto o, comunque, direttamente o indirettamente connesse allo stesso, sono devolute al T.A.R. Lazio ai sensi degli articoli 13, comma 1° e 133, comma 1°, lettera a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
2. Resta inteso che l'insorgenza di eventuali controversie non pregiudicherà la regolare esecuzione delle attività delegate, né consentirà alcuna sospensione delle stesse.

Articolo 7

(Dotazione risorse finanziarie)

1. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto viene firmato digitalmente, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.
2. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento e, in particolare, agli articoli 15 della L. 241/1990 e 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Ancona,

Firma

Il Presidente della Giunta Regione Marche
(Dott. Francesco Acquaroli)

Firma

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
(Dr. Armando Marco Gozzini)



Nomina Soggetto Attuatore Esterno e delega amministrativa

**ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo,
dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021 e degli artt. 15 della L. 241/1990 e
5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016**

*per l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6 C2 - 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b)
"Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome"*

TRA

REGIONE MARCHE



E

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI
ANCONA



OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente 2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”. Nomina Soggetti Attuatori esterni e delega amministrativa.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli «Accordi fra le pubbliche amministrazioni»;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO, in particolare, l'articolo 56, comma 2, del predetto decreto, con cui si individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in seguito anche «**PNRR**») di competenza del Ministero della salute e il successivo comma 2-bis secondo cui: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6, ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dal PNRR prevedono il raggiungimento di *Milestone* e *Target*, quali indicatori di *performance*, entro delle tempistiche prefissate, a pena di interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (in seguito anche «**CE**»);

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (in seguito anche «**CIS**») e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da questa Regione;

CONSIDERATO che la Regione Marche con la sottoscrizione del CIS si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Deliberazione n. 656 del 30/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale, successivamente aggiornato con Deliberazione n. 1188 del 07/08/2023 e la Deliberazione n. 812 del 27/06/2022 con cui è stato recepito il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel POR rientra quello relativo alla Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni»;

VISTO l'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui è previsto che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

VISTO l'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, a mente del quale è previsto che “La

Regione/Provincia Autonoma, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato”;

CONSIDERATO che ai sensi del su richiamato comma 2, dell'art. 5 del CIS, ai fini dell'attuazione dei singoli interventi, la Regione:

- (i) potrà avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- (ii) conseguentemente, potrà delegare con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi l'esecuzione degli interventi in base alla competenza territoriale dei singoli Enti/Aziende;
- (iii) dovrà specificare all'interno degli atti o provvedimenti sub (ii) le attività da realizzare, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi a verifiche, monitoraggio e rendicontazione, nonché la modalità di trasferimento delle risorse;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un atto di nomina e delega con cui si individuano gli Enti e le Aziende quali Soggetti attuatori esterni (in seguito anche «**Soggetti Attuatori Esterni**»), avente anche natura provvedimentale e negoziale rispetto alle previsioni dell'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, ai fini del conferimento della delega all'esecuzione degli interventi e della definizione degli ambiti di competenza - pro quota - tra i singoli Enti e/o Aziende Sanitarie e la medesima Regione, in termini di strategia e modalità operative per il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* fissati;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire l'assegnazione agli Enti e alle Aziende del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, delle risorse finanziarie per la realizzazione dei competenti interventi del Piano Operativo Regionale mediante i predetti atti o provvedimenti con cui viene conferita la delega;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3*» (in seguito anche «**Decreto Riparto**»), il cui art. 2 prevede che: «*le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome in qualità di amministrazioni attuatrici come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto*»;

DATO ATTO che in capo alla Regione si mantengono tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate agli Enti e alle Aziende del SSR;

Per le motivazioni di cui in premessa,

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta

NOMINA E DELEGA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Marche nomina l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (in seguito anche «Azienda»), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, Dott. Giovanni Stroppa, con sede in Viale Cristoforo Colombo 106., 4, Ancona (AN), C.F. 02938930423, quale Soggetto Attuatore Esterno e delegato e conferisce delega all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR riferiti alla Regione, di cui alla Missione 6 Salute – Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”.
2. In linea con quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore dei singoli interventi, si avvale dell'Azienda per

darvi esecuzione e ne disciplina nei successivi articoli le attività da realizzare e le relative modalità di svolgimento.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda dichiara di accettare l'incarico conferito e di ben conoscere e accettare i documenti e i provvedimenti richiamati e, in particolare, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Piano Operativo della Regione, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, assumendo incondizionatamente tutte le responsabilità ai medesimi connessi e dai medesimi derivanti.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. L'Azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo garantisce:
 - l'avvio, la realizzazione operativa e il funzionamento degli interventi di propria competenza CUP F44E22000510006 (Potenziamento dell'infrastruttura digitale), CUP F47H22004150006 (Incremento delle competenze digitali – Formazione) e CUP F44E22000520006 (Incremento delle competenze digitali – Comunicazione), secondo le fasi del processo descritte nel documento “FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 – Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative” e il dettaglio riportato negli Allegati dal n. 1 al n. 3 approvati con decreto n.46/SALU del 5/6/2023 e eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. L'Azienda nell'attuazione degli interventi di cui al Sub Investimento 1.3.1 (b) si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:
 - assicurare l'attuazione agli impegni previsti per il Soggetto Attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e l'adempimento di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - provvedere direttamente [*o congiuntamente*] all'attuazione delle specifiche attività previste nelle schede approvate e a tutte le attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo relativamente al Sub Investimento in questione;
 - ove se ne faccia ricorso, adottare procedure di acquisto conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alle successive normative intervenute in tema di semplificazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. g), CIS);
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241(cfr. art. 5, c. 1, lett. a), CIS);
 - adottare proprie procedure interne conformi ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Ministero della salute, in qualità di Amministrazione titolare della Missione 6 (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), CIS);
 - adempiere l'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili (cfr. art. 5, c. 1, lett. c), CIS);
 - osservare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 (cfr. art. 5, c. 1, lett. d), CIS);
 - garantire la coerenza con il PNRR e gli obblighi ivi individuati, fornendo tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate (cfr. art. 5, c. 1, lett. e) e r), CIS).
3. La Regione fornirà le istruzioni necessarie alla gestione degli aspetti di *governance* legati all'attuazione dell'Investimento.
4. L'Azienda è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti rispettivamente attribuitigli con il presente atto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Decreto Riparto e la normativa di

riferimento, e in caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte, tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento entro le tempistiche previste dal PNRR e/o da determinare la perdita dei finanziamenti, su semplice comunicazione della Regione, l'Azienda decadrà automaticamente dall'incarico.

5. Al netto di quanto previsto dal successivo articolo 7, non è prevista alcuna remunerazione in favore dell'Azienda per lo svolgimento delle attività alla medesima delegate.

Articolo 3

(Cronoprogramma e rendicontazione)

1. La Regione e l'Azienda, ciascuna nel proprio ruolo, contribuiranno allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, garantendo il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche previste nel Programma Operativo Regionale e nel relativo Action Plan per l'attuazione del Sub Investimento in epigrafe.
2. L'Azienda si impegna altresì a garantire, in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del CIS, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno o delegato:
 - l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, nel rispetto delle tempistiche PNRR indicate da cronoprogramma (art. 5, c. 1, lett. f), CIS);
 - le tempistiche previste per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la disponibilità della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal CIS, dal Decreto Riparto e dagli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento di *Milestone* e *Target* PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema della relativa documentazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. h), CIS);
 - la disponibilità e lo svolgimento di ogni ulteriore attività a questa delegata dalla Regione e rientrante negli obblighi e/o attività di competenza del Soggetto Attuatore, come indicato all'art. 5, comma 1, del CIS.
3. Le attività oggetto di delega dovranno, in ogni caso, concludersi entro il termine del 30/06/2026.

Articolo 4

(Verifiche di monitoraggio e tracciabilità)

1. L'Azienda garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco (cfr. art. 5, comma 1, lett. s e t, CIS).
2. L'Azienda si obbliga ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni richieste o consentite dal presente provvedimento di delega dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente agli indirizzi di seguito indicati:
 - (a) se alla Regione Marche:
regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it;
e, per conoscenza, anche all'Agenzia Regionale Sanitaria all'indirizzo:
regione.marche.ars@emarche.it;
 - (b) se all'Azienda:
ast.ancona@emarche.it;

2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse presso il diverso indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente provvedimento.
- 3.
- 4.

Articolo 6

(Controversie)

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra la Regione e l'Azienda, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto o, comunque, direttamente o indirettamente connesse allo stesso, sono devolute al T.A.R. Lazio ai sensi degli articoli 13, comma 1° e 133, comma 1°, lettera a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
2. Resta inteso che l'insorgenza di eventuali controversie non pregiudicherà la regolare esecuzione delle attività delegate, né consentirà alcuna sospensione delle stesse.

Articolo 7

(Dotazione risorse finanziarie)

1. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto viene firmato digitalmente, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.
2. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento e, in particolare, agli articoli 15 della L. 241/1990 e 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Ancona,

Firma

Il Presidente della Giunta Regione Marche
(Dott. Francesco Acquaroli)

Firma

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
(Dott. Giovanni Stroppa)



Nomina Soggetto Attuatore Esterno e delega amministrativa

**ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo,
dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021 e degli artt. 15 della L. 241/1990 e
5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016**

*per l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6 C2 - 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b)
“Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”*

TRA

REGIONE MARCHE



E

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI
ASCOLI PICENO





OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente 2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”. Nomina Soggetti Attuatori esterni e delega amministrativa.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli «Accordi fra le pubbliche amministrazioni»;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO, in particolare, l'articolo 56, comma 2, del predetto decreto, con cui si individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in seguito anche «PNRR») di competenza del Ministero della salute e il successivo comma 2-bis secondo cui: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6, ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dal PNRR prevedono il raggiungimento di *Milestone* e *Target*, quali indicatori di *performance*, entro delle tempistiche prefissate, a pena di interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (in seguito anche «CE»);

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (in seguito anche «CIS») e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da questa Regione;

CONSIDERATO che la Regione Marche con la sottoscrizione del CIS si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Deliberazione n. 656 del 30/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale, successivamente aggiornato con Deliberazione n. 1188 del 07/08/2023 e la Deliberazione n. 812 del 27/06/2022 con cui è stato recepito il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel POR rientra quello relativo alla Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni»;

VISTO l'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui è previsto che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

VISTO l'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, a mente del quale è previsto che “La

Regione/Provincia Autonoma, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato”;

CONSIDERATO che ai sensi del su richiamato comma 2, dell'art. 5 del CIS, ai fini dell'attuazione dei singoli interventi, la Regione:

- (i) potrà avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- (ii) conseguentemente, potrà delegare con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi l'esecuzione degli interventi in base alla competenza territoriale dei singoli Enti/Aziende;
- (iii) dovrà specificare all'interno degli atti o provvedimenti sub (ii) le attività da realizzare, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi a verifiche, monitoraggio e rendicontazione, nonché la modalità di trasferimento delle risorse;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un atto di nomina e delega con cui si individuano gli Enti e le Aziende quali Soggetti attuatori esterni (in seguito anche «**Soggetti Attuatori Esterni**»), avente anche natura provvedimentale e negoziale rispetto alle previsioni dell'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, ai fini del conferimento della delega all'esecuzione degli interventi e della definizione degli ambiti di competenza - pro quota - tra i singoli Enti e/o Aziende Sanitarie e la medesima Regione, in termini di strategia e modalità operative per il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* fissati;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire l'assegnazione agli Enti e alle Aziende del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, delle risorse finanziarie per la realizzazione dei competenti interventi del Piano Operativo Regionale mediante i predetti atti o provvedimenti con cui viene conferita la delega;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3*» (in seguito anche «**Decreto Riparto**»), il cui art. 2 prevede che: «*le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome in qualità di amministrazioni attuatrici come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto*»;

DATO ATTO che in capo alla Regione si mantengono tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate agli Enti e alle Aziende del SSR;

Per le motivazioni di cui in premessa,

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta

NOMINA E DELEGA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Marche nomina l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno (in seguito anche «Azienda»), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, Dr.ssa Nicoletta Natalini, con sede in Via degli Iris, 2, Ascoli Piceno (AP), C.F. 02500670449, quale Soggetto Attuatore Esterno e delegato e conferisce delega all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR riferiti alla Regione, di cui alla Missione 6 Salute – Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”.
2. In linea con quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore dei singoli interventi, si avvale dell'Azienda per



darvi esecuzione e ne disciplina nei successivi articoli le attività da realizzare e le relative modalità di svolgimento.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda dichiara di accettare l'incarico conferito e di ben conoscere e accettare i documenti e i provvedimenti richiamati e, in particolare, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Piano Operativo della Regione, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, assumendo incondizionatamente tutte le responsabilità ai medesimi connessi e dai medesimi derivanti.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. L'Azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo garantisce:
 - l'avvio, la realizzazione operativa e il funzionamento degli interventi di propria competenza CUP D31J22000440006 (Potenziamento dell'infrastruttura digitale), CUP D99I22001170006 (Incremento delle competenze digitali – Formazione) e CUP D39I22001300006 (Incremento delle competenze digitali – Comunicazione), secondo le fasi del processo descritte nel documento "FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 – Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative" e il dettaglio riportato negli Allegati dal n. 1 al n. 3 approvati con decreto n.46/SALU del 5/6/2023 e eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. L'Azienda nell'attuazione degli interventi di cui al Sub Investimento 1.3.1 (b) si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:
 - assicurare l'attuazione agli impegni previsti per il Soggetto Attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e l'adempimento di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - provvedere direttamente [*o congiuntamente*] all'attuazione delle specifiche attività previste nelle schede approvate e a tutte le attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo relativamente al Sub Investimento in questione;
 - ove se ne faccia ricorso, adottare procedure di acquisto conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alle successive normative intervenute in tema di semplificazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. g), CIS);
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241(cfr. art. 5, c. 1, lett. a), CIS);
 - adottare proprie procedure interne conformi ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Ministero della salute, in qualità di Amministrazione titolare della Missione 6 (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), CIS);
 - adempiere l'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili (cfr. art. 5, c. 1, lett. c), CIS);
 - osservare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 (cfr. art. 5, c. 1, lett. d), CIS);
 - garantire la coerenza con il PNRR e gli obblighi ivi individuati, fornendo tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate (cfr. art. 5, c. 1, lett. e) e r), CIS).
3. La Regione fornirà le istruzioni necessarie alla gestione degli aspetti di *governance* legati all'attuazione dell'Investimento.
4. L'Azienda è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti rispettivamente attribuitigli con il presente atto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, e in caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte, tale da pregiudicare la

realizzazione dell'intervento entro le tempistiche previste dal PNRR e/o da determinare la perdita dei finanziamenti, su semplice comunicazione della Regione, l'Azienda decadrà automaticamente dall'incarico.

5. Al netto di quanto previsto dal successivo articolo 7, non è prevista alcuna remunerazione in favore dell'Azienda per lo svolgimento delle attività alla medesima delegate.

Articolo 3

(Cronoprogramma e rendicontazione)

1. La Regione e l'Azienda, ciascuna nel proprio ruolo, contribuiranno allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, garantendo il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche previste nel Programma Operativo Regionale e nel relativo Action Plan per l'attuazione del Sub Investimento in epigrafe.
2. L'Azienda si impegna altresì a garantire, in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del CIS, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno o delegato:
 - l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, nel rispetto delle tempistiche PNRR indicate da cronoprogramma (art. 5, c. 1, lett. f), CIS);
 - le tempistiche previste per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la disponibilità della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal CIS, dal Decreto Riparto e dagli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento di *Milestone* e *Target* PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema della relativa documentazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. h), CIS);
 - la disponibilità e lo svolgimento di ogni ulteriore attività a questa delegata dalla Regione e rientrante negli obblighi e/o attività di competenza del Soggetto Attuatore, come indicato all'art. 5, comma 1, del CIS.
3. Le attività oggetto di delega dovranno, in ogni caso, concludersi entro il termine del 30/06/2026.

Articolo 4

(Verifiche di monitoraggio e tracciabilità)

1. L'Azienda garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco (cfr. art. 5, comma 1, lett. s e t, CIS).
2. L'Azienda si obbliga ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni richieste o consentite dal presente provvedimento di delega dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente agli indirizzi di seguito indicati:
 - (a) se alla Regione Marche:
regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it;
e, per conoscenza, anche all'Agenzia Regionale Sanitaria all'indirizzo:
regione.marche.ars@emarche.it;
 - (b) se all'Azienda:
ast.ascolipiceno@emarche.it;
2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse presso il diverso indirizzo di posta elettronica certificata che



- ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente provvedimento.
- 3.

Articolo 6

(Controversie)

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra la Regione e l'Azienda, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto o, comunque, direttamente o indirettamente connesse allo stesso, sono devolute al T.A.R. Lazio ai sensi degli articoli 13, comma 1° e 133, comma 1°, lettera a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
2. Resta inteso che l'insorgenza di eventuali controversie non pregiudicherà la regolare esecuzione delle attività delegate, né consentirà alcuna sospensione delle stesse.

Articolo 7

(Dotazione risorse finanziarie)

1. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto viene firmato digitalmente, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.
2. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento e, in particolare, agli articoli 15 della L. 241/1990 e 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Ancona,

Firma

Il Presidente della Giunta Regione Marche
(Dott. Francesco Acquaroli)

Firma

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
(Dott.ssa Nicoletta Natalini)



Nomina Soggetto Attuatore Esterno e delega amministrativa

**ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo,
dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021 e degli artt. 15 della L. 241/1990 e
5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016**

*per l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6 C2 - 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b)
“Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”*

TRA

REGIONE MARCHE



E

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI
FERMO



OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente 2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome”. Nomina Soggetti Attuatori esterni e delega amministrativa.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli «Accordi fra le pubbliche amministrazioni»;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO, in particolare, l'articolo 56, comma 2, del predetto decreto, con cui si individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in seguito anche «**PNRR**») di competenza del Ministero della salute e il successivo comma 2-bis secondo cui: «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6, ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dal PNRR prevedono il raggiungimento di *Milestone* e *Target*, quali indicatori di *performance*, entro delle tempistiche prefissate, a pena di interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (in seguito anche «**CE**»);

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (in seguito anche «**CIS**») e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da questa Regione;

CONSIDERATO che la Regione Marche con la sottoscrizione del CIS si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Deliberazione n. 656 del 30/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale, successivamente aggiornato con Deliberazione n. 1188 del 07/08/2023 e la Deliberazione n. 812 del 27/06/2022 con cui è stato recepito il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti nel POR rientra quello relativo alla Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni»;

VISTO l'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui è previsto che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

VISTO l'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, a mente del quale è previsto che “La

Regione/Provincia Autonoma, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato”;

CONSIDERATO che ai sensi del su richiamato comma 2, dell'art. 5 del CIS, ai fini dell'attuazione dei singoli interventi, la Regione:

- (i) potrà avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- (ii) conseguentemente, potrà delegare con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi l'esecuzione degli interventi in base alla competenza territoriale dei singoli Enti/Aziende;
- (iii) dovrà specificare all'interno degli atti o provvedimenti sub (ii) le attività da realizzare, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi a verifiche, monitoraggio e rendicontazione, nonché la modalità di trasferimento delle risorse;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un atto di nomina e delega con cui si individuano gli Enti e le Aziende quali Soggetti attuatori esterni (in seguito anche «**Soggetti Attuatori Esterni**»), avente anche natura provvedimentale e negoziale rispetto alle previsioni dell'art. 5, comma 2, del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo, ai fini del conferimento della delega all'esecuzione degli interventi e della definizione degli ambiti di competenza - pro quota - tra i singoli Enti e/o Aziende Sanitarie e la medesima Regione, in termini di strategia e modalità operative per il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* fissati;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire l'assegnazione agli Enti e alle Aziende del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, delle risorse finanziarie per la realizzazione dei competenti interventi del Piano Operativo Regionale mediante i predetti atti o provvedimenti con cui viene conferita la delega;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2022, recante «*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3*» (in seguito anche «**Decreto Riparto**»), il cui art. 2 prevede che: «*le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome in qualità di amministrazioni attuatrici come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto*»;

DATO ATTO che in capo alla Regione si mantengono tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate agli Enti e alle Aziende del SSR;

Per le motivazioni di cui in premessa,

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta

NOMINA E DELEGA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione Marche nomina l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo (in seguito anche «Azienda»), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, Dr. Gilberto Gentili, con sede in Via Via Zeppilli, 18, Fermo (FM), C.F. 02500660440, quale Soggetto Attuatore Esterno e delegato e conferisce delega all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR riferiti alla Regione, di cui alla Missione 6 Salute – Componente 2 – Sub Investimento 1.3.1. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”.
2. In linea con quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore dei singoli interventi, si avvale dell'Azienda per

darvi esecuzione e ne disciplina nei successivi articoli le attività da realizzare e le relative modalità di svolgimento.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Azienda dichiara di accettare l'incarico conferito e di ben conoscere e accettare i documenti e i provvedimenti richiamati e, in particolare, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Piano Operativo della Regione, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, assumendo incondizionatamente tutte le responsabilità ai medesimi connessi e dai medesimi derivanti.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. L'Azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo garantisce:
 - l'avvio, la realizzazione operativa e il funzionamento degli interventi di propria competenza CUP I61J22000430006 (Potenziamento dell'infrastruttura digitale), CUP I69I22001160006 (Incremento delle competenze digitali – Formazione) e CUP I69I22001170006 (Incremento delle competenze digitali – Comunicazione), secondo le fasi del processo descritte nel documento "FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 – Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative" e il dettaglio riportato negli Allegati dal n. 1 al n. 3 approvati con decreto n.46/SALU del 5/6/2023 e eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. L'Azienda nell'attuazione degli interventi di cui al Sub Investimento 1.3.1 (b) si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:
 - assicurare l'attuazione agli impegni previsti per il Soggetto Attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e l'adempimento di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - provvedere direttamente [*o congiuntamente*] all'attuazione delle specifiche attività previste nelle schede approvate e a tutte le attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo relativamente al Sub Investimento in questione;
 - ove se ne faccia ricorso, adottare procedure di acquisto conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alle successive normative intervenute in tema di semplificazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. g), CIS);
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241(cfr. art. 5, c. 1, lett. a), CIS);
 - adottare proprie procedure interne conformi ai regolamenti europei e a quanto indicato dal Ministero della salute, in qualità di Amministrazione titolare della Missione 6 (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), CIS);
 - adempiere l'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili (cfr. art. 5, c. 1, lett. c), CIS);
 - osservare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 (cfr. art. 5, c. 1, lett. d), CIS);
 - garantire la coerenza con il PNRR e gli obblighi ivi individuati, fornendo tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate (cfr. art. 5, c. 1, lett. e) e r), CIS).
3. La Regione fornirà le istruzioni necessarie alla gestione degli aspetti di *governance* legati all'attuazione dell'Investimento.
4. L'Azienda è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti rispettivamente attribuitigli con il presente atto, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Decreto Riparto e la normativa di riferimento, e in caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte, tale da pregiudicare la

realizzazione dell'intervento entro le tempistiche previste dal PNRR e/o da determinare la perdita dei finanziamenti, su semplice comunicazione della Regione, l'Azienda decadrà automaticamente dall'incarico.

5. Al netto di quanto previsto dal successivo articolo 7, non è prevista alcuna remunerazione in favore dell'Azienda per lo svolgimento delle attività alla medesima delegate.

Articolo 3

(Cronoprogramma e rendicontazione)

1. La Regione e l'Azienda, ciascuna nel proprio ruolo, contribuiranno allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, garantendo il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche previste nel Programma Operativo Regionale e nel relativo Action Plan per l'attuazione del Sub Investimento in epigrafe.
2. L'Azienda si impegna altresì a garantire, in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del CIS, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno o delegato:
 - l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, nel rispetto delle tempistiche PNRR indicate da cronoprogramma (art. 5, c. 1, lett. f), CIS);
 - le tempistiche previste per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la disponibilità della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal CIS, dal Decreto Riparto e dagli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento di *Milestone* e *Target* PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema della relativa documentazione (cfr. art. 5, c. 1, lett. h), CIS);
 - la disponibilità e lo svolgimento di ogni ulteriore attività a questa delegata dalla Regione e rientrante negli obblighi e/o attività di competenza del Soggetto Attuatore, come indicato all'art. 5, comma 1, del CIS.
3. Le attività oggetto di delega dovranno, in ogni caso, concludersi entro il termine del 30/06/2026.

Articolo 4

(Verifiche di monitoraggio e tracciabilità)

1. L'Azienda garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco (cfr. art. 5, comma 1, lett. s e t, CIS).
2. L'Azienda si obbliga ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni richieste o consentite dal presente provvedimento di delega dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente agli indirizzi di seguito indicati:
 - (a) se alla Regione Marche:
regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it;
e, per conoscenza, anche all'Agenzia Regionale Sanitaria all'indirizzo:
regione.marche.ars@emarche.it;
 - (b) se all'Azienda:
ast.fermo@emarche.it;

2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse presso il diverso indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente provvedimento.
- 3.

Articolo 6

(Controversie)

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra la Regione e l'Azienda, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto o, comunque, direttamente o indirettamente connesse allo stesso, sono devolute al T.A.R. Lazio ai sensi degli articoli 13, comma 1° e 133, comma 1°, lettera a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
2. Resta inteso che l'insorgenza di eventuali controversie non pregiudicherà la regolare esecuzione delle attività delegate, né consentirà alcuna sospensione delle stesse.

Articolo 7

(Dotazione risorse finanziarie)

1. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto viene firmato digitalmente, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.
2. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento e, in particolare, agli articoli 15 della L. 241/1990 e 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Ancona,

Firma

Il Presidente della Giunta Regione Marche
(Dott. Francesco Acquaroli)

Firma

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
(Dr. Gilberto Gentili)